

VII.

TORNATA DELL'11 MARZO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario.** — *Relazione sul ricevimento fatto da S. M. alla Deputazione incaricata di presentarle l'indirizzo — Risultato dello spoglio della votazione per la nomina della Commissione di finanza — Sunto di petizione — Comunicazione di un dispaccio del Ministero dell'interno relativo alla rinuncia dei Senatori Camerata e Rendina — Congedi — Omaggi — Relazione sui titoli d'ammissione dei Senatori Simonetti e Della Rocca — Discussione sul progetto di legge per la proroga dei termini stabiliti dalla legge sull'affrancamento delle enfiteusi — Modificazioni al medesimo accettate dal Ministero — Emendamento proposto dal Senatore Pallavicino Mossi all'art. 1. combattuto dai Senatori Corsi e Vigliani — Osservazioni del Senatore Farina e del Guardasigilli in appoggio del mentovato emendamento — Spiegazioni del Senatore Corsi — Sottoemendamento proposto dal Guardasigilli, accettato dall'ufficio centrale e dal Senatore Pallavicino-Mossi — Adozione dell'uno e dell'altro, non che dell'art. 1 e 2, colle modificazioni proposte a quest'ultimo dall'ufficio centrale e dal Guardasigilli — Considerazioni del Guardasigilli sull'aggiunta all'art. 3 fatta dall'ufficio centrale — Schiarimenti forniti sulla medesima dal Senatore Vigliani — Emendamento del Senatore Pallavicino-Mossi — Proposta del Senatore Alfieri, combattuta dal Senatore Corsi — Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati — Emendamento all'articolo 3 del Senatore Pinelli, accettato dall'ufficio centrale e dal Guardasigilli — Modificazioni proposte dal Senatore Niutta oppugnate dal Senatore Corsi — Parole dei Senatori Lauzi e Pinelli — Adozione della prima parte dell'articolo 3 colle modificazioni dei Senatori Pinelli e Niutta — Osservazioni del Senatore Lauzi in appoggio della proposta del Senatore Niutta e contro del Senatore Farina — Approvazione della seconda parte dell'articolo 3 e dell'articolo stesso — Votazione sull'intero progetto — Presentazione di un progetto di legge — Adozione della proposta del Senatore Montonari.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

(Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica, di agricoltura e commercio e di grazia e giustizia).

Il Senatore Segretario D'Adda legge il processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Presidente.** Mercoledì 6 del corrente alle ore 11 di mattina la Deputazione del Senato, cui si erano aggiunti molti Senatori, ha avuto l'onore di presentare in udienza solenne a S. M. il Re l'indirizzo del Senato in risposta al Discorso della Corona.

Sua Maestà si è degnata di esprimere nei termini i più benevoli alla Deputazione il gradimento che provava nell'udire le parole del Senato e la fiducia ch'Essa ripone nei sentimenti e nell'opera di questo ramo del Parlamento per tutto che giovar possa al buon andamento dello Stato, ed alla grande impresa nazionale. La Maestà Sua si compiace di esternare ripetutamente la persuasione che mediante l'accordo dei Poteri ed il concorso della Nazione anche le difficoltà inevitabili che venissero ad appresentarsi potranno essere alacramente superate.

Il risultato dello spoglio della votazione per la nomina della Commissione permanente di finanza diede i seguenti nomi:

1	Senatore Des Ambrois ebbe voti	75
2	» Di Revel »	68
3	» Menabrea »	64
4	» Lella »	63
5	» D'Affitto »	63
6	» Dabormida »	62
7	» Regia »	60
8	» Di Pollone »	59
9	» Quarelli »	59
10	» Bevilacqua »	55
11	» Gori prof. Pietro »	45
12	» Paleocapa »	43
13	» Colta »	41
14	» Caccia »	40
15	» Spada »	37

Conseguentemente i quindici sovraindicati Sen-  
compongono la Commissione permanente di finanza

Prego il signor segretario D'Affitto di dar lettura del sunto di una petizione testè pervenuta al Senato.

(Il Senatore Segretario D'Affitto legge il seguente)

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 2053. I conti Donato e Cesare Astendolo Bolognini in qualità di chiamati alla investitura di un feudo in Lombardia rassegnano al Senato alcune considerazioni per cui credono lesiva ai diritti dei primi chiamati all'investitura dei feudi la misura loro accordata colla legge testè presentata al Senato, e domandano che tale misura sia portata alla metà dei beni soggetti al vincolo feudale.

**Presidente.** Questa petizione la quale ha tratto al progetto di legge sulla soppressione dei vincoli feudali in Lombardia, è stata, secondo gli usi del Senato, trasmessa all'ufficio centrale incaricato dell'esame di questo progetto, il quale la prese nella dovuta considerazione.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** La petizione testè accennata fu rimessa nelle mie mani. Essa tocca la questione dei diritti dei chiamati ai feudi, di cui viene proposta la soppressione. Siccome tale questione era già stata esaminata dall'ufficio centrale, non ravvisai perciò necessario di tenerne discorso coi colleghi dell'ufficio.

**Presidente.** Si dà contezza al Senato di parecchie domande di congedi.

Il Senatore Segretario **Cibrario,** legge varie lettere dei Senatori Domenico Serra, Saluzzo, Andrea Colonna, Michele Tenore, colle quali per motivi di famiglia e di salute chiedono un congedo di un mese che loro è dal Senato accordato.

**Presidente.** Reco a conoscenza del Senato una lettera del Ministro dell'interno relativa alla rinuncia dei Senatori Camerata e Rendina.

Eccellenza,

Mi affretto a renderla informata che i signori conte Filippo Camerata e conte Saverio Rendina di Campomaggiore, recentemente nominati Senatori del Regno, nel ringraziare il Governo della onorifica dignità stata loro conferita hanno espresso il desiderio di essere dispensati, per loro personali motivi, dall'accettarla.

Gratifica l'Eccellenza Vostra gli attestati della distintissima mia considerazione.

Questi Senatori non avevano per anco prestato il giuramento, conseguentemente la loro dichiarazione di non far parte del Senato porterà unicamente che saranno cancellati dal novero dei Senatori.

Dal signor Ministro degli esteri venne trasmesso al Senato un esemplare del processo verbale del plebescito e del decreto che istituì la Luogotenenza in Sicilia.

Reco pure a conoscenza del Senato i seguenti omaggi:

1. Del signor Laterza consigliere di Luogotenenza del dicastero di finanze a Napoli dell'intera collezione delle

leggi e decreti del Regno delle Due Sicilie dal 1806 al 1859, in 110 volumi;

2. Del signor Roggero Maurigi di alcune copie di un suo opuscolo col titolo: *Il Parlamento e l'Italia*;

3. Del signor Simonetti da Napoli di due suoi opuscoli recentemente pubblicati intorno alla *prosperità di quella parte meridionale d'Italia.*

4. Del signor Prefetto del compartimento di Pisa di alcuni esemplari di quel Consiglio provinciale sulla *nuova circoscrizione delle province Toscane, e finalmente del Comitato politico veneto centrale di un opuscolo di Andrea Meneghini, intitolato: Le finanze Austriache.* Questo omaggio è accompagnato dalla seguente lettera:

Onorevole signor Vice-Presidente.

Persuasi che a compiere, colla liberazione della Venezia, l'unità d'Italia saranno necessari nuovi prodigi di valore e di sapiente patriottismo, in seguito a quelli che onorarono sì fattamente la patria comune negli ultimi due anni, stimarono i sottoscritti non superfluo far conoscere con irrecusabile dimostrazione anche le forze finanziarie delle quali poteva disporre la nemica che ci sta di fronte.

Tale è il soggetto svolto nella memoria di altro tra i membri di questo Comitato, e della quale abbiamo l'onore di far omaggio al Senato italiano. Risuoni così un'altra volta nell'aula augusta il nome di Venezia, e possano in breve i padri della patria manifestare la loro efficace volontà che cessi il martirio di sì nobile parte della patria comune.

*Il Comitato Veneto centrale*

Seb. Tecchio presid.

G. B. Giustinian.

Guglielmo d'Onigo.

Giovanni Liparachi.

Andrea Meneghini.

Alberto Cavalletto.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE  
DI NUOVI SENATORI.

**Presidente.** Il signore Senatore Casati ha la parola per riferire sui titoli d'ammissione del Senatore principe Simonetti.

Senatore **Casati, Relatore.** Rinaldo principe Simonetti, nominato Senatore del Regno con Decreto 20 gennaio 1861, nacque il 16 settembre 1821, per cui mancherebbero al medesimo circa sei mesi per poter sedere con voto nella Camera senatoria.

Alla categoria 21 è appoggiata la sua nomina, cioè al titolo della possidenza; dai certificati addotti risulta che da almeno tre anni paga oltre italiane lire tremila d'imposta.

Ciò premesso, l'ufficio terzo m'incarica di proporvi

la ammissione del principe Simonetti nel novero dei Senatori.

(Approvato).

**Presidente.** Il signor Senatore Cibrario ha la parola per riferire sui titoli d' ammissione del signor Senatore conte Della Rocca.

Senatore **Cibrario, Relatore.** Il conte Enrico Morozzo Della Rocca, nominato Senatore del Regno per Decreto del 20 gennaio ultimo scorso, è nato il 20 giugno 1807, ed ha perciò oltrepassato l'età richiesta dallo Statuto.

Essendo poi il medesimo rivestito della qualità di generale d'armata, ed essendo inoltre stato ministro della guerra, si trova compreso nelle categorie 5 e 14 dell'art. 33 dello Statuto.

Perciò, in nome dell'ufficio quinto, ho l'onore di proporvi l'ammissione del conte Enrico Della Rocca tra i Senatori del Regno.

(Approvato).

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER LA PROROGA DEI TERMINI  
STABILITI DALLA LEGGE SULL'AFFRANCAMENTO  
DELLE ENFITEUSI.

(V. Atti del Senato N. 6).

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per la proroga dei termini fissati dalla legge sull'affrancamento delle enfiteusi. A questo progetto si fecero dall'ufficio centrale alcune leggere modificazioni.

Prego il signor Ministro di Grazia e Giustizia di voler dichiarare se le accetta.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Le accetto.

**Presidente.** Conseguentemente leggerò il testo quale fu proposto dall'ufficio centrale.

Art. I termini stabiliti dagli articoli 8 e 14 della legge 13 luglio 1857, pubblicata nelle province dell'Emilia con decreto del 9 marzo 1860, n. 74, sono nelle stesse province rinnovati per un anno.

Art. 2. Gli stessi termini stabiliti e rinnovati per la iscrizione e per la trascrizione, di cui all'art. 14 della suddetta legge, sono concessi per l'istituzione del giudizio di cui nel successivo art. 15.

Art 3. La presente legge avrà vigore il giorno immediatamente successivo alla sua promulgazione, e non recherà pregiudizio ai diritti anteriormente acquistati.

È aperta la discussione generale.

Senatore **Pallavicino-Mossi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Pallavicino-Mossi.** L'ufficio centrale ha sostituito all'espressione *i termini sono prorogati*, che trovasi nel progetto ministeriale, quest'altra *i termini sono rinnovati*. Evidentemente esso ha voluto sfuggire l'improprietà della parola *proroga*, applicata al caso delle enfiteusi perpetue, nel quale i termini si troverebbero già scaduti all'apparire della legge; espressione impropria ed inopportuna, sia perchè non si proroga ciò

che più non esiste, sia perchè accennerebbe ad una intenzione di retroattività, che non si vuole nè può volersi in effetto. Ma non mi pare d'altra parte che senza inconvenienti non vada l'espressione sostituita, *i termini sono rinnovati*. In fatti se questa si applica convenientemente al caso nel quale i termini sono già scaduti e lascia così intatti i diritti acquisiti, lascia però incerto il momento da cui cominciar deve la rinnovazione del termine, nel caso delle enfiteusi non perpetue per le quali il termine di 18 mesi non è per anco scaduto: lascia dubbio cioè se il termine nuovamente accordato dalla legge sia una proroga dei termini tutto ra in corso o piuttosto non sia una sostituzione ai medesimi, che così vengano tronchi e surrogati dai termini nuovi.

E tale dubbio sarà tanto più grave, che il terzo articolo stabilisce dovere la nuova legge aver vigore, cioè effetto, dal giorno immediatamente susseguente alla promulgazione della legge: il che potrebbe ben significare che la rinnovazione del termine in corso, debba pure in quel medesimo giorno operarsi.

Nell'ufficio terzo, per ovviare ad ognuno dei succennati inconvenienti, erasi proposta all'articolo 1°, dopo le parole *prorogati di un anno*, quest'aggiunta: *dalla loro scadenza*; e quest'aggiunta rendeva chiara l'applicazione della proroga alli termini non scaduti: per ovviare poi all'effetto retroattivo, nella sua applicazione, ai termini già scaduti, ponevasi all'articolo 3° la dichiarazione e non pregiudicherà ai diritti acquisiti nell'intervallo tra il termine scaduto e il nuovo disposto della presente legge.

Nè veggo che la redazione proposta dalla Commissione sfugga alla necessità di provvedere al dubbio della retroattività; giacchè malgrado abbia sostituita la parola *rinnovato* all'altra parola *prorogati*, ha tuttavia trovato necessario di dichiarare all'articolo 3° che la presente legge non recherà pregiudizio ai diritti anteriormente acquistati.

**Presidente.** Questa proposta avrà luogo più appropriato allorquando si discuterà l'articolo primo.

Se non vi è alcun Senatore che domandi la parola sulla discussione generale, interrogherò il Senato se intende di chiuderla.

(La discussione generale è chiusa)

Passo alla lettura dei singoli articoli (Vedi sopra).

Senatore **Corsi.** Domando la parola.

L'osservazione fatta dal Senatore Pallavicino-Mossi nella discussione generale, sopra questo schema di legge, cade propriamente sull'articolo 1°, perchè mentre consente che la parola *prorogati* abbia con sè un'improprietà, non potendosi prorogare un termine quando è già scaduto, non trova per altro che la parola *rinnovati*, la quale si è sostituita a quella di *prorogati* soddisfaccia sufficientemente, essendo che egli fa osservare, che potrebbe benissimo (se bene ho afferrato l'osservazione del senatore Pallavicino-Mossi) questa parola *rinnovati* soddisfare per la parte di quel termine che è oggi scaduto, cioè per quello di un anno, scadente per conseguenza

col 9 marzo 1860, e che ora sarebbe scaduto, ma che questo *rinnovati* non apparirebbe troppo chiaramente, od almeno lascierebbe dei dubbi quanto al termine che dalla legge 1857 è portato fino a 18 mesi, per l'applicazione di certi casi in cui vi sono 18 mesi a vece di un anno. Il dubbio lo fa sorgere in questo senso, che essendo ancora in corso questo termine, vi sarebbe un imbarazzo se questo termine primo che ancora corre, debba poi considerarsi cessato e cominciare il termine nuovo portato da questa legge, ovvero se quest'ultimo debba poi considerarsi successivo a quello che si compirebbe secondo la legge attuale.

Io credo col Senatore Pallavicino-Mossi che la parola *rinnovati* può portare questo inconveniente, ma gli dirò quale è stata l'intenzione dell'ufficio centrale. L'ufficio nell'usare la parola *rinnovati* essenzialmente la adoperò per quel noto principio, che non si proroga quello che è scaduto. L'ufficio certamente non ha fatto oggetto delle sue meditazioni questo caso a cui ci richiama il Senatore Pallavicino; ma considerata la cosa nel vero suo aspetto, io credo che si possa intendere in questo senso che la parola *rinnovati* voglia dire che dei termini antichi non se ne parli più, e che i nuovi comincino dalla pubblicazione di questa legge; e che conseguentemente si l'anno che i 18 mesi comincino dall'osservanza di questa legge, che non vi sarà dubbio che i 18 mesi debbano ancora considerarsi, e riunirsi il nuovo termine a quello che trattasi di rinnovare, vale a dire che si fa cosa nuova come se niente esistesse, e si tien conto soltanto dei termini di questa legge. Cosicché con questa intelligenza può dirsi che la parola *rinnovati* sia propria.

Io credo perciò che non sia il caso di far mutazione a questa parola sostituita dall'ufficio centrale al progetto del Ministero.

Senatore **Vigliani**. Stimo conveniente di aggiungere qualche parola alle osservazioni che sono state esposte dal Senatore Corsi per rispondere all'obiezione mossa dal Senatore Pallavicino-Mossi. Egli non vorrebbe la parola *rinnovati* proposta dall'ufficio centrale invece della parola *prorogati*, perchè osserva che il termine di 18 mesi, sarebbe ancora in corso, e che per questo termine la parola *rinnovati* possa generare qualche dubbio.

Credo però che si possa dilguare questo dubbio, quando si rifletta che il termine di 18 mesi, che si tratta di prorogare, non è un termine *primitivo*, ma bensì un termine che dipende da un altro. Questo termine è accordato al direttario dell'enfiteusi perpetua nei casi in cui l'utilista non abbia fatto uso della facoltà di riscattare: scaduto il termine di un anno, che la legge accorda per operare il riscatto, il direttario è dalla legge obbligato a far constare al pubblico del suo diritto per mezzo d'iscrizioni o trascrizioni; e per questi atti la legge gli accorda 18 mesi.

Voi comprendete che questo termine non può cominciare a decorrere che quando sia trascorso il termine di un anno che è stato concesso all'utilista.

Or bene, la legge nuova che viene proposta, rinnovando i termini primitivi, e così il termine di un anno all'utilista, fa sì che decorra dalla scadenza di questo termine rinnovato l'altro termine di sei mesi che la legge accorda al direttario per operare gli atti cui ho accennato.

Mi pare quindi, che ove si rifletta a questa particolare natura del termine di 18 mesi, che, siccome diceva, non è un termine primordiale, ma un termine dipendente, forse il Senatore Pallavicino-Mossi s'accorderà con noi nel riconoscere come sia propria abbastanza logica e razionale la parola *rinnovati* per tutti i termini cui la legge si riferisce.

Senatore **Farina**. Per quanto possano riuscire convincenti per taluno le osservazioni emesse testè dagli onorevoli miei colleghi dell'ufficio centrale, io non posso dissimulare che il caso del termine accordato agli enfiteuti per liberare il fondo enfiteutico, e quello accordato ai direttari per operare essi la consolidazione sono due termini diversi e distinti.

E qui mi sia lecito di osservare come in fatto non bene, a mio senso, si apponesse il preopinante, quando considerava come cosa identica i due termini, mentre invece sono due termini distinti.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Senatore **Farina**. Non sussiste in fatti che la legge accordi 18 mesi al direttario, bensì la legge gliene accorda sei per operare la consolidazione dopo scaduti i dodici mesi accordati all'utilista per riscatto.

Sta dunque in fatto che sono due i termini dipendenti l'uno dall'altro, ma che l'uno coll'altro non si possono confondere. Quando dunque si venga a discussione di usare precise espressioni, parmi sia ovvio l'andare incontro alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Pallavicino, adottando una locuzione diversa per ognuno dei sovraindicati termini: si potrebbe conseguentemente dire: *rinnovato il termine stabilito dall'art. 8, e prorogato il termine stabilito dall'art. 14 della legge 13 luglio 1857.*

In questo modo mi pare si eviti meglio l'improprietà della dizione, che col volere adottare una espressione identica per due termini che essendo in condizione affatto diversa si va necessariamente ad incontrare: perocchè se si adopera *prorogati*, si ha l'improprietà di prorogare un termine scaduto: se invece si odopera il termine di *rinnovati* si incorre nell'altra improprietà di rinnovare un termine che è ancora in corso, e non è scaduto.

Io credo, ripeto, che sia un errore di fatto quello di credere che siano identici i termini accordati. I termini sono due, quello cioè di un anno accordato all'utilista, e quello di sei mesi accordato al direttario. Io proporrei per ciascuno di questi due termini l'espressione di dilazione e così nel primo caso credo si debba dire *rinnovati* e nell'altro *prorogati*.

Senatore **Vigliani**. Credo utile di dare qualche spiegazione per purgarmi dalla taccia di essere caduto in errore, appostami dall'onorevole Senatore Farina.

Egli dice errore il credere, che il termine sia un solo, mentre a suo credere, sono due: l'uno di un anno per gli utilisti, onde operare il riscatto, l'altro di sei mesi per i direttari onde effettuare gli atti d'iscrizione e trascrizione di cui la legge l'incarica. Forse la differenza sta più nella parola che nella sostanza; sta vero che il termine utile pel direttario non può essere che di 6 mesi e non di 18, perchè il termine di 18 mesi, partendo dalla pubblicazione della legge, involveva il termine di un anno accordato all'utilista, cosicchè per lo spazio di un anno il direttario non poteva far nulla; scaduto l'anno senza che l'utilista avesse usato del suo diritto di riscatto, allora cominciava a decorrere pel direttario il termine di 6 mesi per adempiere agli atti che a lui sono imposti dalla legge.

Si è detto dunque impropriamente il termine di 18 mesi, mentre non sono che sei mesi utili; ma la legge esprimendo che questo termine doveva partire dalla sua pubblicazione ha indicato abbastanza come nei 18 mesi sia compreso l'altro termine di un anno, e come, ripeto, questo termine sia dipendente dall'altro di un anno. Perciò pare che non sia inopportuna la parola *rinnovati* anche rispetto a questo termine del direttario.

Del resto, la cosa non è tanto sostanziale che non si possa anche ammettere l'aggiunta della parola *prorogati*, e così rimuovere ogni scrupolo, ancorchè io non lo ravvisi fondato; consentirei perciò ad associare nell'articolo le due parole dicendo: *prorogati e rinnovati rispettivamente*.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Quando io proponeva la legge che si sta ora discutendo, come ben sa il Senato, il termine era ancora in corso; conseguentemente non poteva usare altra parola che quella di *prorogati*, perchè non poteva sapere se quando venisse a farsi questa discussione i termini già fossero compiuti, quindi quella parola *prorogati* era in allora propria, ma divenne poscia inapplicabile per ragione del tempo.

Quanto alla questione sollevata dall'onorevole marchese Pallavicino, bisogna che ci facciamo un'idea ben esatta sul doppio ordine, diremmo, di questi termini.

Abbiamo l'articolo 8, il quale assegna il termine d'un anno all'utilista per riscattare il fondo e consolidare in sè il diretto dominio. Abbiamo l'articolo 14. Qui vi hanno due termini i quali entrambi sono affatto diversi da quelli contemplati nell'art. 8.

Questi due termini sono uno di un anno, l'altro di 18 mesi, ma entrambi partono dalla pubblicazione della legge. La diversità poi sta in ciò che i 12 mesi sono applicabili alle enfiteusi non perpetue; i 18 mesi sono applicabili alle enfiteusi perpetue.

Premesse queste nozioni, pare veramente a me che la parola *rinnovati* dia luogo a quelle osservazioni che furono fatte dall'onorevole Senatore Pallavicino Mossi, imperocchè se la parola *prorogati* aveva una ragione relativa, un significato relativo, per modo che ciascun

termine produceva da sè, in ragione della proroga. I gli effetti voluti dalla legge, la parola *rinnovati e rinnovati per un anno*, potrebbe per avventura circoscrivere tassativamente ad un anno ogni e qualunque di questi termini, tanto quello di 12 mesi quanto quello di 18 mesi.

Onde noi volendo fare una legge chiara, sebbene queste osservazioni potrebbero anche chiarirla, faremo molto opportunamente adottando il concetto espresso dall'onorevole Senatore Farina e non contrastato nemmeno dal signor Relatore, onde non succedano quelli inconvenienti a cui accennava l'onorevole Pallavicino-Mossi, quindi io mi unisco intieramente alla proposta dell'onorevole senatore Farina.

**Presidente.** Domanderò all'ufficio centrale se è d'accordo nella modificazione indicata da uno dei suoi membri.

**Senatore Corsi.** Questa sostituzione della parola *rinnovati a prorogati* l'ho proposta io stesso nell'ufficio centrale ed ebbe l'accoglimento dei miei colleghi, e mi trovo per conseguenza in maggior bisogno di giustificarla. Io credo poi che essa è giustificabilissima. Lo scopo della legge è di dire a questi enfiteuti, direttari ed utilisti: vedete! per voi enfiteuti, il termine è di un anno, e per voi direttari, il termine corre dipendentemente da quello dell'utilista.

Quest'anno non fu sufficiente, ma la legge, che vuole esser benefica, vuol restituire in tempo questi utilisti di poter operare questi affrancamenti.

Sta la ragione del Ministero che quando propose la legge poteva dire sicuramente in tutta coscienza che è *prorogato*, perchè era nel tempo in cui durava l'anno; ora il Ministero è d'accordo che questa parola non è più propria perchè l'anno è finito ieri. Quando noi vi surrogiamo la parola *rinnovati*, vogliamo dire che ripetiamo i termini che vi sono nella legge del 1857. Ora nella legge del 1857 vi è il termine di un anno per gli utilisti, vi sono i termini durante e trascorso quest'anno per i direttari. La questione mossa dal senatore Pallavicino è questa: « Sta che l'anno è finito « per l'utilista, ma non sono finiti gli altri sei mesi per il direttario. » Questo farà che (come nell'art. 3 l'ufficio centrale ha creduto di esprimere specialmente che la legge non recherà pregiudizio ai diritti antecedentemente acquisiti) farà che i direttari, i quali in questo intervallo avranno profittato di questa legge, i loro diritti continueranno ad esercitarsi, poichè hanno un fatto dal quale partono le loro ragioni. Ma se questi direttari nulla han fatto, la legge dice: a voi utilista, rinnovo un anno di tempo. Non sono più i sei mesi che hanno cominciato coll'altra legge, perchè i sei mesi per i direttari non esistono, quando esiste ancora il diritto dell'utilista.

Quindi si dà il diritto all'utilista ancora per un anno, e il direttario avrà i termini rinnovati anche per lui, dopo scaduto quest'anno. Ora questa rinnovazione essendo fatta all'utilista, viene fatta conseguentemente al diretta-

rio; nè vi è pregiudizio nell'intervallo, perchè la legge gliela riserva, e io credo che quest'espressione corrisponda pienamente alle viste e all'intelligenza della legge. La cosa per altro non è di grave momento, e io non voglio sollevare per essa una particolare questione: se il Senato crede che la modificazione proposta dal mio collega dell'ufficio centrale, Senatore Farina, possa meglio soddisfare, volentieri io mi vi accosterò. Nella mia coscienza, nella mia maniera di vedere io credo che l'espressione sia tale da non abbisognare di essere emendata, ma non franca la spesa di farvi sopra altra questione. Il Senato ha altre occupazioni; e se con tale modificazione crede di conciliare tutte le idee, esso concilierà pure certamente la mia; chè lo spirito di conciliazione fu la guida costante della mia vita.

**Presidente.** Pregherei l'Ufficio Centrale a dichiarare se esso entra in questa stessa idea di modificazione, onde sia resa più chiara la discussione.

Senatore **Chiesi, Relatore.** L'ufficio centrale accetta la modificazione proposta dall'onorevole Senatore Farina, perchè sembra che essa scioglia ogni dubbio, e renda la legge più chiara.

**Presidente.** L'emendamento consisterebbe in queste parole:

« I termini stabiliti dagli articoli 8 e 14 della legge 13 luglio 1857 pubblicata nelle province dell'Emilia sono prorogati e rinnovati rispettivamente . . . »

Senatore **Farina.** Io lo aveva invece formulato così:

È rinnovato per un anno il termine stabilito dall'art. 8, e prorogato per un anno il termine portato dall'art. 14, ecc.

Senatore **Pallavicino-Mossi.** Domando la parola.

**Presidente.** Prima sarebbe bene che l'ufficio centrale si mettesse d'accordo sulla redazione, e dopo daro la parola al signor Senatore Pallavicino-Mossi.

Senatore **Farina.** Se crede io trasmetterò al signor presidente l'emendamento scritto.

**Presidente.** È conveniente perchè la sua redazione chiarirà meglio la discussione.

(Il senatore Farina trasmette l'emendamento scritto al Presidente).

La redazione sulla quale si accorderebbe la maggioranza dell'ufficio centrale sarebbe in questi termini, e comprenderebbe tutto l'insieme dell'art. 1.

« È rinnovato per un anno il termine stabilito dall'art. 8, ed è prorogato pure per un anno quello stabilito dall'art. 14 della legge 13 luglio 1857 pubblicata nelle province dell'Emilia con decreto del 9 Marzo 1860, n. 74. »

**Ministro di Grazia e Giustizia.** La sola difficoltà sta in ciò che un termine è scaduto, dunque ci vuole la parola *rinnovato*; un altro è in corso, dunque ci vuole la parola *prorogato*. I due termini scaduti sono i 12 mesi di cui all'art. 8, ed i 12 mesi di cui nella prima parte dell'art. 14; il termine in corso è quello di cui nella seconda parte di quest'ultimo articolo. Quando dunque noi teniamo ben chiaro questo concetto, mi

sembra che l'emendamento sia facile, tuttavolta però che la prorogazione si applichi esclusivamente alla seconda parte dell'art. 14 e non alla prima.

Ora pare a me che l'emendamento come fu proposto si applicherebbe anche alla prima parte di quest'articolo, il che veramente non è esatto. Dunque bisogna redigerlo in modo, che quanto ai due termini di 12 mesi caduno portati dall'art. 8 e dalla prima parte dell'art. 14, sia usata la parola *rinnovato*, e quanto alla seconda parte dell'art. 14, cioè i 18 mesi sia usata la parola *prorogato*. Così facendo, mi pare che la legge resterà chiara.

Senatore **Farina.** È vero: io ho formulato l'emendamento troppo generico, non avendo sott'occhi la distinzione fra la prima e la seconda parte dell'art. 14, e bisogna per conseguenza modificarlo.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Si potrebbe dire: « sono rinnovati per un anno i due termini dell'art. 8 e della prima parte dell'art. 14, ed è prorogato per un anno il termine dell'ultima parte di esso articolo. » Questo mi pare il vero concetto dell'emendamento che si propone.

**Presidente.** Domando all'ufficio centrale se ha osservazioni a fare alla proposizione del signor Ministro.

Senatore **Chiesi, Relatore.** L'ufficio centrale l'accetta.

**Presidente.** Io pregherei il signor Relatore dell'ufficio centrale di redigere d'accordo col Ministro l'emendamento ond'io ne possa dar lettura al Senato; poscia accorderò la parola al Senatore Pallavicino-Mossi.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Io proporrei, o Signori, l'emendamento in questi termini: « Sono rinnovati per un anno i termini stabiliti dall'art. 8 e « dalla prima parte dell'art. 14, ed è prorogato pure « d'un anno il termine segnato nel secondo capoverso « dell'art. 14 della legge ecc. (V. sopra).

**Presidente.** Chieggo all'ufficio centrale se accetta questa redazione.

Senatore **Chiesi, Relatore.** L'ufficio centrale l'accetta.

**Presidente.** Ora la parola sarebbe al Senatore Pallavicino-Mossi.

Senatore **Pallavicino-Mossi.** Dopo le varie spiegazioni dateci e dal signor Ministro e da vari membri dell'ufficio centrale, non vi sarebbe più nulla a dire, ed anche io accetto questo emendamento come è stato testè formulato.

**Presidente.** Allora io leggerò l'articolo quale venne concertato tra il Ministero e l'ufficio centrale (V. sopra).

Se non si domanda più la parola io porrò ai voti l'articolo così emendato.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Viene ora in discussione l'articolo 2 così concepito (V. sopra).

Senatore **Chiesi, Relatore.** Domando la parola: dopo l'emendamento proposto all'art. 1, mi pare che nell'art. 2 si debba dire: « Gli stessi termini rinnovati e

prorogati. » Con ciò quest' articolo sarebbe in armonia col primo.

**Presidente.** L' ufficio centrale propone la variante che consiste nelle parole « Gli stessi termini rinnovati e prorogati... »

**Ministro di Grazia e Giustizia (interrompendo).**

Parmi che si dovrebbe, dopo le parole *rinnovati, e prorogati* ancora aggiungere quella di *rispettivamente*, in quanto che vi sono due termini distinti.

**Presidente.** Domando all'ufficio centrale se non ha difficoltà di ammettere ancora la parola *rispettivamente* proposta dal Ministro.

Senatore **Chiesi, Relatore.** L'ufficio centrale accetta.

**Presidente.** Allora l'articolo sarebbe così concepito « Gli stessi termini rinnovati e prorogati rispettivamente » per l'iscrizione e per la trascrizione, ecc. « (*Il resto come sopra*). »

Se nessuno domanda la parola metto a' voti l'art. 2 colle modificazioni testè introdottevi.

(Approvato).

Leggo ora l'art. 3. (*V. sopra*).

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Veramente queste ultime parole mi parrebbero superflue, imperocchè quando si dice che la presente legge avrà vigore il giorno immediatamente successivo alla sua promulgazione, siccome per regola generale la legge non ha mai effetto retroattivo, mi parrebbe inutile aggiungere che non si pregiudicherà ai diritti anteriormente acquistati.

So che mi si risponderà come per siffatta dichiarazione saranno più tranquilli i cittadini; ma bisogna pure che questi si avvezino, diremmo, a riconoscere il preciso tenore delle leggi, a veder come quelle antiche formole le quali esprimono il nostro concetto legislativo siano per se stesse troppo ben efficaci perchè occorran altre aggiunte che tante volte riescono a guastare la legge medesima. Del resto non ne faccio oggetto di opposizione e mi rimetto alla saviezza del Senato.

Senatore **Vigliani.** Il Ministro sembra avere qualche difficoltà di aderire all'aggiunta. Io esporrò i motivi per quali fu adottata dall'ufficio centrale. Si è considerato che, scaduto il termine accordato per eseguire le prescritte iscrizioni e trascrizioni, o si fosse presa qualche iscrizione nei libri ipotecari, o si fosse incoato qualche atto giudiziario, era opportuno mantener salvi i diritti acquistati da creditori ipotecari, o derivati da atti giuridici; questa è la ragione per cui si aggiunsero quelle parole le quali forse non avranno applicazione in nessun caso, per la brevità del termine che trascorre tra la scadenza dei termini, e la legge nuova; ma tuttavia esse sono di natura tale da mantenere intatto il principio della non retroattività della legge.

Senatore **Pallavicino-Mossi.** Domando la parola.

Veramente convengo col Ministro che questa seconda parte dell'art. 3 sia superflua. Quanto alla prima parte poi io direi, *la presente legge avrà effetto il giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione.* Imperocchè tutte le leggi hanno vigore appena sono pro-

mulgate, ed è inutile il dirlo. Ma ciò che qui si vuole esprimere, ed è necessario esprimere, si è che il disposto di essa legge avrà effetto (contro il solito) un giorno dopo la sua promulgazione.

**Presidente.** Il signor Ministro non ha fatto oggetto di una proposta formale questa variante. Se il Senatore Pallavicino-Mossi intende di proporre un emendamento lo pregherei di stenderlo e deporlo sul banco della presidenza.

Senatore **Pallavicino-Mossi.** Lo propongo.

Senatore **Alfieri.** Mentre l'onorevole Senatore Pallavicino sta compilando il suo emendamento, io mi permetto di fare osservare al Senato che forse il dubbio è nato da che nell'uno e nell'altro articolo proposti dal Ministero e dall'ufficio centrale, è detto: « La presente legge avrà vigore; » mento si sarà voluto dire, che i termini stabiliti nell'articolo precedente avranno decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione della presente.

Senatore **Corsi.** L'osservazione che fa l'onorevole Senatore Alfieri fu già mossa nell'ufficio centrale. Ma si è notato che il dire che i termini decorrono dal giorno della pubblicazione della legge avrebbe potuto far nascere ambiguità, essendo due o tre i termini distinti; poichè mentre decorre l'uno non decorre l'altro.

**Presidente.** Mentre il Senatore Pallavicino-Mossi sta stendendo il suo emendamento, darò lettura al Senato di un messaggio giunto testè, del Presidente della Camera dei Deputati.

« Nella pubblica seduta di quest'oggi la Camera dei Deputati si è definitivamente costituita mediante l'insediamento dell'ufficio di presidenza.

Il sottoscritto si reca a premura di renderne informato l'onorevolissimo Presidente del Senato del Regno, nell'atto che gli profferisce i sensi del distinto suo ossequio.

Li 11 marzo 1861.

*Il presidente della Camera.*

U. RATAZZI. »

Il signor Senatore Pallavicino-Mossi propone in via di emendamento il cambiamento di redazione totale dell'articolo 3, il quale sarebbe concepito in questi termini:

« Il disposto della presente legge comincerà ad avere effetto dal giorno immediatamente successivo alla pubblicazione della medesima. »

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato).

Senatore **Pinelli.** Ho chiesto la parola unicamente in proposito della parola usata nel terzo articolo; « La presente legge avrà vigore il giorno immediatamente successivo alla sua promulgazione, » parola che vedo sostituita a quella di *pubblicazione*, la quale è termine ordinario da cui comincia la legge ad avere la sua esecuzione.

È noto che il legislatore ha facoltà di indicare un ter-

mine più prossimo quando vi siano ragioni di pubblica utilità che lo consigliano, ma non vi è a dubitare che sia anche utile conservare nelle leggi, quando è possibile, l'unità di concetto.

Ora se io ricorro al testo della relazione che l'onorevole Guardasigilli ha fatto precedere alla sua proposta, vi scorgo che il 9 di marzo corrente « scadranno i termini i quali erano stabiliti dalla legge promulgata nelle province dell'Emilia il 10 marzo 1860. » Ora dacchè questi termini si trovano scaduti, mancherebbe il motivo di accelerare oltre il solito il momento dell'esecuzione della legge, e potrebbe, secondo me, ritenersi il termine solito, vale a dire quello della pubblicazione.

Questo termine sarebbe poi più conforme alla circostanza che nell'Emilia, come è detto nella stessa Relazione, i termini stabiliti per quelle province non avevano avuto principio che dal 10 marzo 1860, cioè dal giorno della pubblicazione della legge del 9 stesso mese.

Non indicandosi nella legge una ragione espressa per cui convenga scostarci, quanto alla proroga, dal termine ordinario della pubblicazione, suggerirei di seguire il termine solito, cioè che cominci l'esecuzione della legge dal giorno della sua pubblicazione.

**Presidente.** Se intende proporre una modificazione abbia la bontà di scriverla e deponila al banco della presidenza.

**Senatore Pinelli.** Debbo osservare in riguardo a questo suggerimento dell'onorevole signor Presidente che l'emendamento del Senatore Pallavicino-Mossi racchiude già....

**Presidente.** (*Interrompendo*). Non è stato appoggiato.

Se intende di proporre una nuova modificazione abbia la bontà di formularla.

**Senatore Pallavicino-Mossi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Pallavicino-Mossi.** Molti Senatori, almeno i miei vicini, non hanno inteso, parmi, di rigettare il mio emendamento; essi aspettavano che fosse messo ai voti.

**Presidente.** Il Presidente deve fare osservare il regolamento. Un emendamento per poter esser messo in deliberazione deve essere appoggiato. Io domandai se quello proposto dall'onorevole Senatore Pallavicino era appoggiato, e non lo fu; quindi non poteva metterlo ai voti.

**Senatore Pallavicino-Mossi.** È giusto... Io faceva osservare...

**Presidente.** Io altro non poteva fare che attenermi alle prescrizioni del regolamento. Prego i signori Senatori di prestare tutta l'attenzione che si conviene alle deliberazioni del Senato.

Perchè si chiarisca bene il modo di procedere che si usa in Senato dietro le norme che sono consegnate nel regolamento, io darò lettura dei due articoli del regolamento medesimo che hanno tratto precisamente alla materia degli emendamenti:

« Art. 71. Ogni Senatore ha diritto di proporre emendamenti od articoli addizionali.

« Questi emendamenti od articoli addizionali sono proposti per iscritto, firmati dai proponenti, e deposti sul banco del Presidente.

« Gli articoli addizionali possono essere proposti anche dopo che il Senato abbia deliberato sugli articoli fra i quali essi verrebbero ad interporli, semprechè le disposizioni dei medesimi non implicino contraddizioni coi voti già emessi. »

« Art. 72. Se un emendamento dopo essere stato sviluppato dal suo autore, non è appoggiato da quattro altri Senatori, esso non dà luogo a discussione nè a deliberazione.

« Il Senato può rimandare l'emendamento stato, come sopra, appoggiato all'ufficio centrale od alla Commissione, che fece la relazione sulla proposta o risoluzione in discussione, od anche ad una nuova Commissione, la quale a tempo prefisso deve presentare in proposito conclusioni motivate. »

Leggo ora l'emendamento proposto dal signor Senatore Pinelli all'articolo terzo di questo progetto di legge.

« La presente legge avrà vigore il giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione. »

Mi pare che la sostanza dell'emendamento sia nella surrogazione della parola promulgazione a quella di pubblicazione.

Domando se l'emendamento è appoggiato.  
(Appoggiato).

**Senatore Vigliani.** Qualche spiegazione intorno al senso che si intese dare all'art. 3 dimostrerà come la sostituzione della parola *pubblicazione* alla parola *promulgazione* sia conveniente.

Si intese dire che la legge avrebbe vigore immediatamente dall'atto che la reca alla notizia del pubblico, non ammesso il maggior termine che le nostre leggi stabiliscono perchè sian rese esecutorie dal giorno della pubblicazione. Non ignorate che, secondo che si tratta di paesi continentali od insulari, è stabilito un termine dal giorno della pubblicazione della legge, dopo il quale essa diventa obbligatoria per tutti i cittadini.

L'ufficio centrale dicendo che questa legge avrà effetto dalla promulgazione non intese altro se non che di escludere quel termine che sarebbe necessario per rendere la legge obbligatoria dopo la sua pubblicazione.

È verissimo che la parola *promulgazione* strettamente presa non è sinonima di *pubblicazione*; la *promulgazione* è l'atto con che si sanziona la legge; la *pubblicazione* è l'atto col quale viene recata a cognizione dei cittadini. Quindi propriamente l'espressione proposta dall'onorevole Senatore Pinelli non è che una dichiarazione più esatta, e in questo senso io l'accetterei non tralasciando di notare che nel comune linguaggio legale, nelle leggi come negli atti che vi si riferiscono, accade più volte di incontrare la parola *promulgazione* come sinonima di *pubblicazione*, ed è

per questo che fu usata nell' articolo; ma, come ripeto io accetterei la variazione proposta.

Senatore **Pinelli**. Io convengo pienamente nel senso che dai membri della Commissione fu attribuito alla parola promulgazione: essa consiste nel darsi alla legge dopo che fu deliberata in parlamento la sanzione reale, e nel mandare ad un tempo che essa venga pubblicata.

La pubblicazione poi, secondo la legislazione vigente, risulta dall'inserzione del testo della legge negli atti del governo.

Basta questo semplice cenno per dimostrare che non vi sarà una grande diversità di tempo dall' adottare il vocabolo *pubblicazione* invece di *promulgazione*.

E siccome è desiderabile che lo stile della legge sia per quanto si può sempre identico, a meno vi sieno ragioni gravissime per discostarsene, ho perciò avuto l'onore di presentare al Senato la redazione che mi sembra più conforme a questo principio.

Non vedo poi dalle osservazioni che si sono fatte che ne risulti sia un motivo di variare la redazione conforme all'ordine solito a seguirsi nel rendere obbligato, sia la legge, sia una particolare ragione di scostarsi da queste norme relativamente alla legge della quale si tratta.

Senatore **Vigliani**. Mi pare non sia difficile dimostrare, come non vi abbia ragione, in questa materia, di sospendere l'esecutorietà della legge nel termine ordinario per rendere obbligatorie le leggi.

Che cosa in effetto si vuole? Abbreviare per quanto è possibile il tempo per la proroga o rinnovazione dei termini.

Ma per questo motivo non si vorrà perdere il tempo che sarebbe stabilito per rendere la legge obbligatoria secondo le norme comuni. Che è anzi ora da desiderare che questa legge potesse essere sancita prima che spirassero gli antichi termini, o in modo che cominciassero i nuovi allo scadere di quelli.

Se noi al ritardo inevitabile per l'approvazione della legge, aggiungiamo ancora quello che è necessario per renderla obbligatoria nel tempo ordinario, non facciamo che accrescere gli inconvenienti, secondo il mio modo di vedere, senza ricavarne vantaggio.

Ed è questo il motivo per cui si credette esser questa una di quelle leggi che importa di rendere obbligatorie il più presto possibile. Ora qual è il termine più breve?

È quello in cui è resa la legge nota ai cittadini: perchè sarebbe assurdo il voler rendere obbligatoria una legge, che non sia ancora pubblicata e perciò non conosciuta.

Il renderla obbligatoria dal giorno in cui è portata a notizia dei cittadini è cosa ragionevole e molto conforme alla natura dell'oggetto di questa legge.

Io non intendo quale pregiudizio si possa temere dal fare scomparire quel termine ordinario che si richiede in generale per rendere obbligatorie le altre leggi; e però l'ufficio crede che si possa ammettere l'emenda-

mento del Senatore **Pinelli** quanto all'esecuzione della legge dal giorno immediatamente successivo alla sua *pubblicazione*, ma escludendo il termine che sarebbe necessario per renderla obbligatoria dopo la sua pubblicazione.

Mi è stata fatta un'osservazione, della quale stimo bene di rendere conto al Senato.

La pubblicazione delle nostre leggi si eseguisce in questa conformità. L'art. 4 della legge 23 giugno 1854, così prescrive:

« Le leggi promulgate saranno immediatamente inserite nella raccolta degli atti del Governo. Esse saranno senz'altro osservate in tutti gli Stati di terraferma il 10° giorno, e nelle isole di Sardegna e di Capraia il 15° giorno dopo la loro inserzione, salvo che nella stessa legge promulgata sia altrimenti disposto. »

Questa disposizione prescrive il modo di pubblicazione delle leggi, ma non usa la parola *pubblicazione*. La legge fa decorrere il periodo dopo cui resta obbligatoria da un'inserzione della legge nella raccolta degli atti del Governo annunziata nel *Giornale Ufficiale*.

Al fine del citato articolo si parla di una *pubblicazione*, che è semplicemente di abbondanza e non di rigore per rendere la legge obbligatoria. Ivi si legge: « Il Governo provvederà tuttavia acciò si continui ad affiggere pubblicamente in tutti i Capiluoghi di Comune un esemplare della legge, ecc., ecc. »

Mi si è fatto osservare che si potrebbe forse intendere la parola *pubblicazione* per quella che è prescritta al fine del detto articolo, e non prenderla nel senso dell'inserzione della legge negli atti del Governo, annunziata nel *Giornale Ufficiale*.

Per evitare questo equivoco, io non avrei difficoltà di ammettere anche l'espressione dell'*inserzione* nella raccolta degli atti del Governo.

**Presidente**. Se ne viene fatta proposta speciale, prego sia redatto il testo.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. La legge 23 giugno 1854 determina il modo della pubblicazione delle leggi.

Ognuno sa che la promulgazione rende la legge irrevocabile; la pubblicazione la rende obbligatoria per tutti.

Or bene la legge 23 giugno 1854 determina la forma della pubblicazione, la quale precisamente consiste nell'inserzione fatta negli atti del Governo della legge stessa, e nella dichiarazione poi che sta nella Gazzetta del Regno.

Pertanto se noi ci serviamo della parola *inserzione* a chi non conosce che essa rappresenta il modo della pubblicazione della legge, può parere che questa inserzione sia un fatto come sarebbe occulto, per modo che si voglia fare osservare una legge, la quale venga occultamente fatta inserire dal Governo senza che sia pubblicata.

Quindi siccome accennava poc' anzi l'inserzione negli atti del Governo, e la dichiarazione di essa nel foglio

ufficiale essendo la forma della pubblicazione, io pregherei il Senato, ond' evitare quell' equivoco che facilmente potrebbe prendersi, di mantenere ferma la parola pubblicazione saggiamente proposta dal Senatore Pinelli.

Senatore **Niutta**. L'art. 3 si compone di due parti: la prima parte dice, « la presente legge avrà vigore il giorno immediatamente successivo a quello della sua pubblicazione; » la seconda aggiunge: e non *recherà pregiudizio ai diritti definitivamente acquistati*.

Or a me sembra che la prima parte debba essere mantenuta come giace colla sola modifica che all'articolo *il*, il quale farebbe supporre che l'effetto della legge si consumi e si circoscriva in un sol giorno, si sostituisca l'articolo *dal*, che esprime meglio il termine donde la legge comincia ad avere effetto per l'avvenire.

Nè credo che si debba abbandonare la parola *pubblicazione* per surrogarvi le altre *inserzione negli atti del Governo*. Imperocchè nel linguaggio legale la pubblicazione suppone la promulgazione che è l'atto che rende irrevocabile la legge e la inserzione negli atti del Governo, ch'è il modo mediante cui la pubblicazione si esegue.

Credo poi che si debba affatto sopprimere la seconda parte siccome quella che, secondo il mio modo di vedere, sarebbe non solo superflua ed impropria, ma pericolosa. Superflua ed impropria, poichè se la prima parte letteralmente esprime che la legge ha vigore dal giorno della pubblicazione, si comprende di leggieri ch'essa non abbia alcuna efficacia pel tempo anteriore e che non possa distruggere diritti definitivamente acquistati.

L'aggiunta quindi non sarebbe che una inutile ed impropria ripetizione di un concetto già felicemente espresso. Ho detto poi che l'aggiunzione stessa sarebbe pericolosa; perciocchè può far ingenerare l'idea che il legislatore credesse poter essere la legge retroattiva malgrado che le leggi le quali ci governano espressamente dichiarino che essa non dispone che per l'avvenire e che non ha effetto retroattivo. Il che è pur conforme a ciò che nel proposito prescriveva il dritto antico sempre che il legislatore non avesse in termini precisi stabilito il contrario.

Parmi adunque che la seconda parte dell' articolo debba sopprimersi e rimanere la prima parte modificata come sopra.

Senatore **Corsi**. Mi pare che l'onorevole Senatore ripigli a combattere quest'espressione: *non recherà pregiudizio ecc. (volgendosi all'oratore)* Accetta la parola *pubblicazione*?

Senatore **Niutta**. L'accetto.

Senatore **Corsi**. Io farò osservare sopra questa parola ultima che l'ufficio centrale ha accettato ed introdotto nella legge, come a ciascuno di noi sicuramente non sia sfuggito che questa non possa aversi anche quale sovrabbondanza, come il nostro collega Senatore Vigliani ha già fatto osservare, e come ha anche avvertito il

Ministero, senza per altro proporre che sia cancellata. Io credo tuttavia dover persistere, e credo che l'ufficio centrale persisterà meco a domandare che sia mantenuta, per questo semplice motivo.

Si tratta di parlare a molti utilisti, i quali sono, credo, nell'Emilia, come in altre province dello Stato, non troppo intelligenti delle leggi, ai quali bisogna certamente parlare colle parole più limpide, colla *clariore lege*. Questa sovrabbondanza, se si vuole, nella specialità della legge presente, è da osservarsi dopo che abbiamo sostituito la parola *rinnovati*, la quale potrebbe ancora generar dubbio presso taluni. V'ha dunque, se non necessità, almeno convenienza che questo parole siano conservate per maggior chiarezza della legge.

Quanto poi alla parola *pubblicazione*, essa è stata accettata, e io non farò altre osservazioni.

**Presidente**. Farò osservare che il signor Senatore Niutta ha proposto due modificazioni; cioè una modificazione di parole, ed una soppressione. Il Senatore Niutta accetta la prima parte dell'articolo, secondo la redazione emendata dal Senatore Pinelli; solo vorrebbe che si cambiasse l'articolo *il* con l'articolo *dal*. Siccome questa è una semplice avvertenza grammaticale, credo che l'ufficio centrale l'accetterà.

Senatore **Chiesi**, *Relatore*. L'ufficio accetta.

**Presidente**. Il Senatore Niutta propone altresì di sopprimere la seconda parte dell' articolo che sta in queste parole (*V. sopra*).

Perchè la deliberazione proceda ordinata dividerò l'articolo in due parti, e comincerò dalla prima parte emendata dal Senatore Pinelli nel seguente tenore (*Vedi sopra*).

Poi metterò ai voti la conservazione o la soppressione della seconda parte di quest'articolo.

Senatore **Lauzi**. Ho di nuovo osservato leggendo la legge del 1854 che la parola *pubblicazione* non è adoperata in quella legge se non coll'analogo senso dell'avverbio *pubblicamente*, parlando della pubblicazione facoltativa, e che non porta effetti di diritto, e si fa solo localmente, il che necessariamente può avvenire in tempi diversi e può anche non avvenire, dacchè la legge non l'ordina espressamente.

Io divido perciò il timore manifestato da alcuno che la parola *pubblicazione* introdotta in questa legge, ed usata nella legge del 1854 che regola le norme per la pubblicità di tutte le misure legislative, potesse indurre in alcuni la persuasione che si tenesse per pubblicazione quella che si facesse nella rispettiva località, e necessariamente a tempi diversi, invece di ritenersi la pubblicazione che si fa coll'inserire negli atti del Governo il testo della legge.

Ma credo che, quando dalla presente discussione sia abbastanza chiarito che per pubblicazione s'intenda l'inserzione negli atti del Governo (quantunque non si usino le precise parole della legge 1854), si possa ovviare a questo pericolo.

Senatore **Pinelli**. Mi unisco perfettamente al concetto

del preopinante il quale osservò come per pubblicazione non abbia ad intendersi altro che l'inserzione del testo della legge negli atti del Governo.

Credo poi che non possa nascere alcun inconveniente nell'adottare la locuzione *pubblicazione* perchè essa è analoga allo spirito della nostra legislazione, la quale nel titolo preliminare del Codice stabilisce il principio che le leggi hanno effetto dalla loro pubblicazione.

La legge poi del 1854 riformando questo punto nel senso dell'ordine costituzionale che ci regge, introdusse l'elemento della promulgazione; la quale è certamente il primo atto col quale la legge si dichiara esistente irrevocabilmente, ma che non forma ancora quello stadio in cui essa diviene pubblica.

La legge del 1854 senza usare l'espressione *pubblicazione*, indica tuttavia evidentemente che la legge per ottenere la forza obbligatoria ha d'opo ancora di essere portata a notizia del pubblico, e questo è appunto ciò che succede coll'inserzione del testo della legge negli atti del Governo.

Credo per conseguenza che siano esatte le osservazioni dell'onorevole preopinante, ma che non possa sorgere alcun inconveniente dall'adottare l'espressione nella quale ho avuto l'onore di sentire che concorreva il signor Ministro Guardasigilli.

**Presidente.** Se nessuno più domanda la parola, metto ai voti la prima parte di quest'articolo secondo l'emendamento del Senatore Pinelli stato appoggiato:

« La presente legge avrà vigore dal giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione. »

Chi intende approvare questa prima parte dell'articolo voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore Lauzi. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io mi associo, relativamente alla seconda parte, alla proposta dell'onorevole Senatore Niutta, il quale ha riprodotto in sostanza un'osservazione che era già stata presentata dal signor Guardasigilli.

Siccome nel termine che sarebbe già scaduto, e in ordine al quale potrebbero intervenire nel frattempo dei diritti (parlo in genere), sarebbe solamente cessata la facoltà prelatizia che ha l'esiteuta di affrancare il livello, non credo che possano intervenire per questa sospensione di diritti che abbiano a nuocere relativamente al rinnovato termine; giacchè in sostanza se in questo frattempo l'utilista rimane utilista, e il direttario rimane direttario, ciascuno necessariamente potrà esperire senza nessuna opposizione per parte della legge i diritti che possa avere rispettivamente verso il direttario e verso l'utilista. Quindi io non vedo la necessità, come non la vedeva il signor Guardasigilli, e come non la vede il signor Niutta, di aggiungere queste ultime parole: credo invece che, come aveva osservato l'onorevole signor Ministro, se questa frase non è necessaria, può far nascere qualche dubbio che forse non sarebbe sorto; per ciò io mi associo perfettamente all'onorevole preo-

pinante a domandare che sia abbandonata questa ultima parte.

Senatore Farina. Mi pare che le cose stanno alquanto differentemente di quello che ha espresso testè l'onorevole preopinante.

Per quanto possa essere, legalmente parlando, ed in istretto termine di legge, esatto che i diritti acquisiti non possano essere lesi da una legge posteriore, anzitutto noi non dobbiamo dimenticare che in un caso abbiamo adottato precisamente relativamente all'Emilia un principio diverso.

Indipendentemente poi da questa circostanza, che mi pare abbia già di per sè stessa un qualche peso, bisogna ben precisare i termini delle cose per vedere lo scopo, col quale l'ufficio centrale ha fatto l'aggiunta di cui ora si tratta.

Fino a tanto che si stava nei termini della legge presentata dal Ministero, siccome nessun termine era scaduto, stava bene che non vi fosse quest'aggiunta. Ma nel caso attuale, collo spirare dell'anno la facoltà dell'esiteuta di riscattare essendo cessata (e qui è dove mi trovo in perfetta opposizione coll'onorevole preopinante), era invece sorta la facoltà nel direttario di riscattare il fondo esso medesimo dall'esiteuta.

Suppongasi che nel tempo intermedio fra il termine spirato e la rinnovazione di quello che ora nuovamente si concede, un direttario avesse fatta la sua dichiarazione di voler egli acquistare e consolidare in sè, acquistare, dico, la parte dell'utilista: come pure si applichi questo all'iscrizione che il direttario deve praticare per mantenere intatti i suoi diritti; si applichi, ripeto, questa facoltà sia all'esecuzione di questa iscrizione e trascrizione, sia alla manifestazione della volontà del direttario di voler consolidare in sè il diritto dell'utilista, rimane certo che se egli ha manifestato questa volontà nel tempo intermedio, essa deve avere un'efficacia.

Ora siccome appunto sull'efficacia di questa manifestazione di volontà, sulla validità di questa trascrizione ed iscrizione poteva nascere un dubbio, non era fuori di proposito che la legge, per essere chiara e precisa, venisse a contenere una disposizione la quale dichiarasse che i diritti acquisiti rimanevano intatti. Mi si dirà che questa è una superfluità, ma io rispondo che anche le superfluità, quando possono avere un effetto utile e possono chiarire la mente del legislatore, non si devono omettere, ed è d'altronde massima di legge che *abundantia non vitiant*; conseguentemente quando vi si riconosce un'utilità, anche la superfluità si può ammettere, ed io credo quindi che si debba accettare l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale.

Voci. Ai voti, ai voti.

**Presidente.** Se nessuno più domanda la parola io metto ai voti la seconda parte dell'articolo 3.

Siccome il voto per la soppressione della seconda parte dell'articolo si risolve nella negativa del voto per l'ammissione, seguendo l'uso del Senato, metterò ai voti

la parte dell'articolo che ho letto. Questo è l'uso seguito dal Senato nelle sue discussioni.

Senatore **Farina**. Aggiungerò una ragione fortissima, ed è che così si andrà incontro anche ai litigi che potrebbero nascere da iscrizioni ipotecarie che fossero state prese nel tempo intermedio a carico del direttario.

**Presidente**. Metto ai voti la seconda parte dell'art. 3.

Chi vuole approvarla si alzi.

(Approvato).

Metto ai voti l'intero art. 3.

(Approvato).

**Presidente**. Essendosi fatte parecchie varianti al testo primitivo della legge, la leggerò come sta scritta secondo le varianti introdotte.

Art. 1. Sono rinnovati per un anno i termini stabiliti dall'art. 8 e dalla prima parte dell'art. 14, ed è prorogato pure d'un anno il termine segnato nel secondo capoverso dell'art. 14 della legge 13 luglio 1857, pubblicata nelle province dell'Emilia con decreto del 9 marzo 1860 N. 74.

Art. 2. Gli stessi termini rinnovati e prorogati rispettivamente per la iscrizione e per la trascrizione, di cui all'art. 14 della suddetta legge, sono concessi per l'istituzione del giudizio di cui nel successivo art. 15.

Art. 3. La presente legge avrà vigore dal giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione, e non recherà pregiudizio ai diritti anteriormente acquistati.

Si procederà all'appello nominale per la votazione sul complesso della legge.

Risultato dello squittinio.

Votanti 95.

Favorevoli 92.

Contrari 3.

(Il Senato adotta)

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intorno all'istruzione elementare.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio**. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge relativo al marchio e saggio dell'oro e dell'argento.

**Presidente**. Do atto al signor Ministro della presentazione del presente progetto, che sarà stampato e distribuito.

Senatore **Montanari**. Siccome l'ora è avanzata, e la discussione della legge sull'istruzione pubblica è molto grave ed importante, contenendo il progetto parecchi articoli, e dovendosi argomentare dal numero degli iscritti che la discussione abbia ad essere alquanto lunga, proporrei che fosse rimandata a domani.

**Presidente**. Domandose quest'aproposta è appoggiata. (È appoggiata).

La discussione è dunque rimandata a domani.

La seduta è sciolta (alle ore 4 3/4).